

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 53**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MALABARBA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006**

---

Disposizioni in materia di promozione dell’attività degli artisti  
di strada

---

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia l'arte di strada è regolamentata dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed è considerata come un mestiere ambulante, al pari di cenciaioli, venditori ambulanti, facchini, cocchieri, lustrascarpe e ciarlatani. Pur iscrivendosi, ai sensi del citato articolo 121, all'apposito registro, l'artista deve comunicare preventivamente il luogo e la data della sua esibizione all'autorità di pubblica sicurezza e, inoltre, deve pagare la stessa tassa per l'occupazione di suolo pubblico. Il carattere vessatorio di tale antiquata regolamentazione è evidente, ed è in netto contrasto con quanto avviene nelle principali città europee. A Parigi, Londra, Amsterdam, gli artisti di strada sono sostanzialmente liberi di esibirsi senza costrizioni, secondo appositi regolamenti che tutelano e promuovono

questa peculiare forma di espressività artistica. Al contrario, in Italia le conseguenze concrete dell'applicazione del citato articolo 121, sono le multe e il sequestro degli strumenti. L'arte di strada è un'antica e nobile tradizione che consente l'incontro tra esperienze culturali e sociali diverse, che rompe il grigiore e la monotonia della *routine* metropolitana e restituisce vitalità alle strade e alle piazze delle nostre città.

Con questo disegno di legge si intende capovolgere il criterio della discriminazione e della criminalizzazione dell'arte di strada: essa verrebbe consentita «nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e senza impedimento per la normale circolazione» (articolo 2). Viene demandata ai comuni l'emanazione dei regolamenti, nei quali siano indicati i luoghi dove non si può svolgere questa attività ed i limiti orari e acustici (articolo 3).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Lo Stato riconosce l'attività degli artisti di strada, quale espressione della tradizione e della comunicazione culturale e, unitamente a comuni, province, città metropolitane e regioni, ne tutela il libero svolgimento, nei limiti di cui alla presente legge.

### Art. 2.

1. Nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e sulla pubblica incolumità, e senza impedimento per la normale circolazione, l'attività degli artisti di strada è consentita nelle piazze storiche, nelle piazze di mercato, nelle isole pedonali ed in altri luoghi di incontro.

2. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al regime di occupazione permanente del suolo pubblico ed alle norme sul commercio ambulante.

### Art. 3.

1. I comuni, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano i luoghi nei quali è vietata l'attività degli artisti di strada, eventuali limiti di orari e acustici e disciplinano le modalità generali di accesso a tale attività.

### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

